

Addi 1° marzo 2006

tra

AGENS

e


le Organizzazioni sindacali FILT/CGIL, FIT/CISL, UILTRASPORTI, FAST Ferrovie, UGL Attività Ferroviarie e OR.S.A Ferrovie,

premessi che

con il presente Accordo le parti definiscono a livello nazionale una disciplina sostitutiva, nel rispetto delle vigenti norme di legge, della normativa contrattuale sull'apprendistato prevista dall'art. 18 del CCNL 16 aprile 2003 delle Attività Ferroviarie e che tale disciplina è applicativa dell'art. 49 del D.Lgs. n. 276/2003 e successive modifiche e integrazioni, per l'utilizzo del contratto di apprendistato professionalizzante, a fronte di specifiche esigenze del settore, inizialmente per i profili professionali tipici dell'esercizio ferroviario, come indicato al punto 8 del presente Accordo;

è stato convenuto quanto segue.

1. In attuazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 276/2003, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età da diciotto a ventinove anni e fino al giorno antecedente il compimento del trentesimo anno di età ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.
2. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, ai sensi del presente Accordo, i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie delle figure professionali inquadrati nei livelli professionali B, C, D, E, F e G della classificazione professionale definita nell'art. 21 del CCNL 16 aprile 2003 delle Attività Ferroviarie.
3. La durata del contratto di apprendistato professionalizzante e la sua suddivisione in periodi, per ciascun livello professionale/parametro retributivo di destinazione finale, è così determinata:



Livello-Parametro di destinazione finale	Durata complessiva Mesi	PRIMO PERIODO		SECONDO PERIODO	
		Inquadramento convenzionale	Mesi	Inquadramento convenzionale	Mesi
B	29	C	18	B	11
C	41	D1	18	C	23
D2	46	E	18	D2	28
E	46	F1	18	E	28
F2	46	G1	18	F2	28
G1	46	H	18	G1	28

4. Il lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante è inquadrato convenzionalmente, per il primo periodo di cui alla precedente tabella, in un livello/parametro inferiore rispetto a quello previsto per la figura professionale da conseguire.
Nel secondo periodo, convenzionalmente, il livello di inquadramento e la relativa retribuzione saranno quelli corrispondenti alla figura professionale da conseguire.
Per la durata complessiva del contratto al lavoratore saranno attribuiti i trattamenti economici aggiuntivi connessi allo svolgimento delle mansioni proprie della figura professionale da conseguire.
5. I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato di cui al precedente punto 3, purchè i suddetti periodi non siano separati da interruzioni superiori ad un anno e si riferiscano alle stesse attività.
6. Il periodo di prova è di 30 giorni di servizio effettivo dalla data di assunzione.
7. Qualora al termine del periodo di apprendistato non sia data disdetta a norma dell'art. 2118 c.c., l'apprendista è mantenuto in servizio con contratto a tempo indeterminato con la qualifica conseguita mediante le prove di idoneità. Dodici mesi prima della scadenza del contratto di apprendistato le aziende, ferma restando la prosecuzione del percorso formativo previsto nel Piano Formativo Individuale, effettueranno una prima valutazione dei risultati dei moduli formativi superati, in funzione della successiva conferma a tempo indeterminato nei confronti dell'apprendista alla scadenza del contratto in corso.
Di quanto sopra l'azienda darà comunicazione all'apprendista interessato.
In caso di conferma il periodo di prova si intende assolto ed il periodo di apprendistato verrà computato nell'anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti disciplinati dal Ccnl 16 aprile 2003, compreso il passaggio al parametro retributivo superiore nell'ambito dei livelli D ed F.
L'anzianità di servizio nel primo periodo della tabella indicata al precedente punto 3 non è valida ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità.
Per l'apprendista mantenuto in servizio con contratto a tempo indeterminato, l'aumento periodico di anzianità maturato nel secondo periodo della suddetta tabella, sarà corrisposto con la prima retribuzione del mese successivo alla conferma.

8. Formazione

La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi interni, qualora l'azienda disponga di propria capacità formativa, ovvero esterni all'azienda. A tal fine le aziende potranno fare ricorso, per l'erogazione della formazione teorica di carattere trasversale, a strutture formative idonee individuate di comune accordo tra le parti a livello aziendale.

I principi convenuti nel presente capitolo sono finalizzati a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante.

La durata, le modalità e l'articolazione della formazione sono qui definite a livello nazionale tra le parti, dandosi atto che la durata della formazione debba essere non meno di 150 ore medie annue retribuite e che l'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, di conoscenza dei doveri e dei diritti nel rapporto di lavoro nonché dell'organizzazione aziendale e del ciclo produttivo al fine del completo inserimento dell'apprendista nell'ambiente di lavoro, siano collocate all'inizio del rapporto di lavoro.

Per le figure professionali di:

- 1 - Capo Stazione - liv. D,
- 2 - Macchinista - liv. D,
- 3 - Capo Treno/Capo Servizi Treno - liv. D,
- 4 - Specialista Tecnico Commerciale - liv. D
- 5 - Capo Tecnico - liv. D, (*infrastruttura, materiale rotabile*)
- 6 - Operatore Specializzato della Manutenzione (per le infrastrutture ferroviarie) - liv. F,
- 8 - Operatore Specializzato della Circolazione - liv. F,
- 9 - Operatore Specializzato della Manutenzione (per il materiale rotabile) - liv. F,

i profili formativi (durata, modalità e articolazione della formazione) sono quelli definiti, per ciascuna figura professionale, negli allegati al presente Accordo.

Il tutor aziendale per l'apprendistato ha il compito di seguire l'apprendista durante il periodo di apprendistato, di trasmettere le competenze necessarie all'esercizio delle attività lavorative e di favorire l'integrazione tra le iniziative formative di carattere trasversale e la formazione sul luogo di lavoro.

Il tutor collabora con la struttura incaricata di erogare la formazione teorica di carattere trasversale, allo scopo di valorizzare il percorso di apprendimento.

Il tutor contribuisce all'attuazione del piano formativo individuale ed attesta, anche ai fini dell'art. 53, comma 3 del D.Lgs. n. 276/2003, il percorso stesso riscontrando l'effettivo svolgimento dell'attività formativa.

Le funzioni di tutor possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato dall'impresa. Nei confronti del tutor aziendale è prevista una formazione pari a 3 giornate da svolgere presso strutture formative idonee individuate di comune accordo tra le parti.

Il lavoratore designato dall'impresa per le funzioni di tutor deve:

- possedere un livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato;
- svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell'apprendista;
- seguire le iniziative formative a lui destinate previste dall'azienda.

Ciascun tutor può affiancare non più di 5 apprendisti.

9. L'utilizzazione degli apprendisti dovrà essere coerente con le abilitazioni progressivamente acquisite.
Per il Macchinista in apprendistato, ai sensi del presente Accordo, ancorché in possesso delle previste abilitazioni, non potrà essere prevista l'utilizzazione in servizi ad agente unico nei primi 20 mesi di apprendistato; per i Capi Treno in apprendistato, ancorché in possesso delle previste abilitazioni non potrà essere prevista l'utilizzazione in servizio ad agente unico prima di 8 mesi.
10. I contratti di apprendistato già instaurati alla data del presente Accordo continuano a produrre i propri effetti sulla base della previdente disciplina fino alla loro naturale scadenza e, a livello aziendale, saranno definite eventuali norme di armonizzazione con i nuovi contratti.
11. Con riferimento a quanto indicato nella "Premessa", le parti stipulanti il presente Accordo, in virtù della loro titolarità in materia e nel rispetto dei reciproci ruoli, convengono di incontrarsi a livello nazionale entro il 31 marzo 2006 per la definizione dei profili formativi di ulteriori figure professionali di settore, non disciplinati dal presente Accordo.
12. Per quanto non specificatamente disciplinato dal presente Accordo, valgono per gli apprendisti le disposizioni normative e retributive previste dal CCNL 16 aprile 2003 delle Attività Ferroviarie.

Allegati

AGENS
[Signature]
[Signature]

FILT-Cgil *[Signature]*
FIT-Cisl *[Signature]*
UILTRASPORTI *[Signature]*
FAST-Ferrovie *[Signature]*
UGL AF *[Signature]*
Or.S.A. Ferrovie *[Signature]*